

ASSICURAZIONE

"RESPONSABILITA' CIVILE TERZI"

"RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI"

Contraente:



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Piazza Antelminelli, 8
55025 Coreglia Antelminelli (Lu)

Partita IVA: 00357880467

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

-	Effetto dalle ore 24 del:	31/03/2019
-	Scadenza alle 24 del:	31/03/2024
-	Prima scadenza alle ore 24 del:	31/03/2020
	Frazionamento:	annuale

- **Compagnia**
- **N° Polizza**
- **CIG**

01.	DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	3
02.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
02.01.	Variazione del rischio.....	4
02.02.	Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	5
02.03.	Clausola di Recesso.....	5
02.04.	Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave	5
02.05.	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
02.06.	Modifiche dell'Assicurazione	5
02.07.	Regolazione del premio.....	6
02.08.	Assicurazione presso diversi Assicuratori	6
02.09.	Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto	6
02.10.	Periodo di assicurazione	6
02.11.	Ispezione delle Cose Assicurate.....	7
02.12.	Oneri Fiscali	7
02.13.	Foro competente e norme applicabili	7
02.14.	Interpretazione del contratto	7
02.15.	Rinuncia alla rivalsa	7
03.	ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	7
04.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	11
04.01.	Oggetto dell'assicurazione.....	11
04.02.	Estensione territoriale.....	11
04.03.	Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni.....	11
04.04.	Persone considerati "terzi"	12
04.05.	Precisazioni della garanzia	12
05.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI	17
05.01.	Oggetto dell'Assicurazione	17
05.02.	Malattie professionali	18
06.	CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI	18
06.01.	Buona fede INAIL.....	18
07.	NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – OPERAI.....	18
07.01.	Obblighi in caso di sinistro	19
07.02.	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.....	19
07.03.	Sinistri in serie	19
08.	NORME.....	19
08.01.	Produzione di informazioni sui sinistri.....	19
08.02.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti.....	20
08.03.	Clausola Broker	20
09.	SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE	21
09.01.	Franchigia Frontale RCT	21
09.02.	Franchigia Frontale RCO	21
09.03.	Tabella riepilogativa garanzie limiti e franchigie	21
10.	Somme assicurate e premi netti annui	22

01. DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed in particolare:

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:

- Il rappresentante legale del Contraente nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e di personale, i soggetti con contratto di collaborazione, i prestatori di lavoro intermittente (job on call), i lavoratori a tempo parziale (part-time) e a lavoro ripartito (job sharing) e in associazione in partecipazione;
- I prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale), i parasubordinati, i lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili, il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati.
- Tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i volontari del servizio civile, addetti ai servizi di vigilanza e simili, le famiglie cui il Contraente affida minori a fini assistenziali quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- Gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;
- Le associazioni di volontariato che collaborino con il Contraente nell'ambito delle attività promosse e/o organizzate dall'ente nonché gli aderenti a tali organizzazioni per la responsabilità civile che possa addebitarsi.

Broker: il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia S.r.l. che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Cose: sia gli oggetti che gli animali;

Franchigia: parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Massimale:	<p>l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.</p> <p>Quando sia previsto un sottolimito di indennizzo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione.</p> <p>Quando il massimale (o sottolimito, se previsto) è prestato per un periodo di assicurazione, questo rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale, interesse e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione.</p>
Mercedi:	ammontare delle retribuzioni e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposti al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai lavoratori interinali e parasubordinati
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Retribuzioni:	la somma delle mercedi e degli stipendi.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Scoperto:	parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Stipendi:	ammontare totale delle retribuzioni lorde al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato risultanti dai libri paga corrisposte al personale non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (non INAIL)
Società:	l'impresa assicuratrice;

02. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

02.01. Variazione del rischio

1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio,

delibere dell'Amministrazione Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.

L'Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

02.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigia, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2. L'Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorrere dalla nuova annualità.

02.03. Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La Facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui comma 1 dell'Art (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all'Assicuratore, ovvero nei casi di cui Comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente e quello di esercizio del recesso.

02.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso all'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

02.05. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto **dalle ore 24 del 31/03/2019, con copertura dalla stessa data anche se la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio entro i 60 giorni successivi.**

Il termine di comporto di 60 giorni resta valido per le successive scadenze annuali e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

02.06. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

02.07. Regolazione del premio

Relativamente ed esclusivamente per le garanzie basate su elementi variabili, stabilite nei vari settori della presente convenzione, qualora il premio della presente polizza sia convenuto in base ad elementi variabili, si prende atto che la regolazione del premio è determinata dalle Norme seguenti.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dai conteggi calcolati come esposto nella Sez 9 ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Il premio è da considerarsi minimo acquisito e soggetto a regolazione solo in caso le retribuzioni eccedano in aumento la somma dichiarata di oltre il 30%. In questo caso si procederà a regolazione del premio

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o di minor durata del contratto, l'Assicurato deve indicare per iscritto alla società se vi sono state variazioni delle retribuzioni maggiori del 30% del valore dichiarato.

Ove non la variazione non superi il 30% del valore dichiarato non si procederà a regolazione.

Ove la variazione superi in aumento del 30% quanto dichiarato le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva..

02.08. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato **è esentato** dall'obbligo di dare comunicazione a ciascun assicuratore degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

02.09. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere, anche parzialmente, dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

02.10. Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore **24.00 del 31/03/2019** e scadrà alle ore 24.00 del **31/03/2024 con frazionamento annuale**. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo. Resta salva la possibilità per le parti

di disdettarlo ad ogni annualità senza preavviso e per la contraente il diritto di chiederne la proroga secondo disposizione di legge **La contraente ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 5 alle condizioni tecniche ed economiche in corso per l'espletamento della gara**

02.11. Ispezione delle Cose Assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, previo comunicazione al Broker e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

02.12. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

02.13. Foro competente e norme applicabili

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria di Pisa; Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

02.14. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di discordanza tra le Condizioni Particolari, le Garanzie Aggiuntive, le eventuali Condizioni Speciali ed Annotazioni, le Condizioni Generali di Assicurazione, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

02.15. Rinuncia alla rivalsa

La società rinuncia, salvo in caso dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate,
- i clienti ed i fornitori;
- Associazioni, patronati ed enti in /genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività, nonché organizzatori e/o partecipanti a fiere, mostre, esposizioni e simili;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di legge;
- Eredi dell' Assicurato;
- Proprietari di locali e/o beni dati all'Assicurato o dall'Assicurato in uso, noleggio, locazione, leasing, comodato o simili.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, salvo sempre il caso di dolo.

03. ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Ente nello svolgimento delle sue attività istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale, sia diretta che indiretta anche quale committente od organizzatrice, in quanto l'Ente può svolgere la propria attività direttamente od indirettamente, anche avvalendosi di terzi o subappaltatori; compreso quanto previsto dai D.L. n. 81/2008

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi nonché eventuali modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile per tutti i casi in cui, a qualsiasi titolo, possa ricadere, od essere reclamata da terzi, verso il **Comune di Coreglia Antelminelli**, nell'esercizio delle attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il **Comune di Coreglia Antelminelli**, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Sono equiparate all'Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate o collegate all'Assicurato, nonché essere affidate, concesse o sub appaltate ad altri soggetti verso i quali l'Assicurato assume il ruolo di committente, tutte svolgenti attività rientranti in quanto sopra descritto, con decorrenza dal momento in cui l'Assicurato ne chieda l'inserimento in copertura.

Tali società Assicurate sono comunque terze tra di loro e/o nei confronti del **Comune di Coreglia Antelminelli**

Resta inteso che in sede di regolazione del premio l'Assicurato denuncerà anche i dati afferenti di dette società.

I massimali di cui al presente contratto rappresentano comunque il massimo esborso della Società, anche in caso di corresponsabilità dell'Assicurato ed una o più controllate e/o collegate.

A titolo puramente indicativo e non limitativo senza alcuna pretesa di esaustività la garanzia comprende le seguenti attività ed i rischi derivanti:

- A) proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, faunistiche venatorie e di allevamento di animali.
- B) proprietà/esercizio di strade anche vicinali, acquedotti, compreso il rischio di erogazione di acqua alterata, fognature, fossi, inceneritori e depuratori, impianti di produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione anche quelli da occlusione o rigurgito.
- C) Proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi pertanto giochi per bambini e quant'altro attinente, compresi parchi ed alberi.
- D) Conduzione ed Utilizzo di tensostrutture per eventi e manifestazioni.
- E) Esercizio o proprietà di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari e superiori, serali e professionali, scuola comunale di musica e teatro) colonie estive, invernali, elioterapiche, campi solari, centri per handicappati, compresa refezione e somministrazione cibi e bevande. Qualora il servizio refezione venga gestito da terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente detto servizio. Esercizio del trasporto scolastico, laddove non operante la garanzia RCA, ed anche per la responsabilità civile da committenza qualora il trasporto fosse affidato a terzi.
- F) Esercizio o proprietà di Teatri, Biblioteche, Centri Culturali, ludoteche Musei, Auditori, Case Alberghi, pensionati, Macelli, Canili (compreso il servizio di accalappia cani, mercati, Pensionati.
- G) Esercizio e proprietà di gabinetti per servizi igienici, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici,
- H) Esercizio del servizio di accalappiacani e randagismo animale.
- I) Esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori, impianti sportivi. La garanzia non comprende comunque la R. C. professionale dei medici addetti agli ambulatori/poliambulatori, nonché la responsabilità

civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad U.S.L./A.S.L. ed alle aziende municipalizzate e l'esercizio di eventuali case di cura.

- J) Servizio esazione tributi, contributi e tasse.
- K) Raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione relative discariche. La garanzia comprende la proprietà e/o gestione ed uso di cassonetti, campane e contenitori vari la cui svuotatura sia direttamente gestita e/o affidata a terzi, in quest'ultimo caso è operante solo per il rischio di committenza.
- L) Proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi escluso però danni derivanti dall'esercizio degli stessi.
- M) Proprietà ed uso di biciclette, veicoli a mano e a trazione animale.
- N) Committenza dei lavori edili, stradali e fognature eseguite da ditte appaltatrici del Comune.
- O) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà comunale o su altri per i quali l'Ente sia tenuto, ed eseguiti da ditte specializzate con regolare contratto d'appalto. A questo riguardo s'intende compresa la responsabilità derivante all'Assicurato dalle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni, sempre che l'Assicurato stesso abbia provveduto alla nomina del responsabile dei lavori.
- P) Lavori di manutenzione eseguiti direttamente o in economia, di strade, fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe o macchini edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per danni da sospensione di servizio e mancato uso. Per quanto concerne i predetti lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati fuori dai confini del territorio di competenza.
- Q) Mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento dei semafori, cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici.
- R) Organizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive, ricreative, politiche, religiose, per danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni stesse, compresa la posa in opera, l'uso la manutenzione e la rimozione di addobbi decorazioni alberi natalizie strutture sia pure temporanee. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi
- S) Operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento, salvo quanto previsto dal successivo art 05.06 n° 16 inquinamento accidentale.
- T) Attività di rimozione veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle competenti Autorità. Le garanzie prestate con il presente contratto saranno operanti esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificatamente autorizzate dall'Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge.

L'assicurazione relativamente al punto precedente comprende i danni cagionati:

- a terzi, derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le operazioni sopra descritte. La garanzia è prestata per il complesso delle seguenti operazioni non soggette alla disciplina prevista dalla Legge 990/1969 e successive modificazioni.
- Da carico e scarico dei veicoli rimossi.
- Da traino e/o trasporto dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito di tali veicoli.

Sono inoltre compresi in garanzia eventuali danni cagionati ai veicoli rimossi durante le operazioni sopra indicate, con esclusione comunque dei danni necessari.

- L'assicurazione relativamente a quanto indicato al punto R) non copre i danni derivanti da circolazione stradale (Legge 990/1969 e successive modificazioni).

- U) Proprietà di cani anche dati in affidamento a famiglie.
- V) Trasporti sociali, compreso il rischio dell'assistenza domiciliare, a bambini portatori di handicap ed anziani e compresa attività di laboratorio in istituti scolastici e non.

L'assicurazione comprende altresì i rischi inerenti alle attività complementari, quali, a titolo esemplificativo senza alcuna pretese di esaustività:

- W) All'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- X) All'impiego di guardiani anche armati, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonché alla proprietà o a l'uso di cani da guardia anche mordaci.
- Y) Alla gestione della mensa, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- Z) Alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- AA) Alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato della sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.
- BB) All'organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative comprese gite.
- CC) All'affido di minori a famiglie per i danni che i minori stessi potrebbero subire o cagionare con esclusione dei danni alle famiglie affidatarie
- DD) Erogazione di gas metano e gestione dei relativi impianti anche se affidati a terzi

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso ne eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

04. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

04.01. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, cagionati a terzi, nell'espletamento delle attività descritte in polizza, compresa la colpa grave.

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso delle persone delle quali debba rispondere.

La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto di altri dei quali, a vario titolo, si avvalga per svolgere, realizzare, condurre, le attività che istituzionalmente svolge.

L'Assicurazione Responsabilità Civile terzi vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della legge 12 giugno 1984 n. 222. e ss.mm.

04.02. Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

04.03. Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi solamente i danni:

- a. da furto salvo quanto previsto al punto 04.05 comma 15) seguente.;
- b. di responsabilità civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69 n. 990 e successive modificazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c. Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione all'attività assicurata, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono però compresi in garanzia i danni derivanti dall'esame radiografico con "raggi gamma" (od altre tecniche in uso) delle saldature sulle tubazioni ed impianti in genere o da altri analoghi utilizzi di apparecchiature radiografiche.
- d. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento salvo quanto previsto al punto 04.05 comma 16) seguente.
- e. Da detenzione o impiego di esplosivi.
- f. Derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici ovvero derivanti da asbesto/amianto

04.04. Persone considerati "terzi"

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti (lavoratori interinali e parasubordinati compresi dipendenti comandati), sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, compreso *il Segretario Comunale e gli Amministratori*.

Non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti e/o non dipendenti assicurati INAIL nonché i Parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, per quanto coperto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro che segue. In caso contrario detti dipendenti e/o non dipendenti assicurati INAIL nonché i Parasubordinati saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

04.05. Precisazioni della garanzia

A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche:

1. **La Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art.2049 C.C.**, per danni cagionati a Terzi da Suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. La garanzia è prestata nei seguenti limiti territoriali: Stati CEE, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino. Ciascun sinistro sarà indennizzato previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 250,⁰⁰ che rimarrà a carico dell'assicurato.
2. **La Responsabilità personale di tutti gli Amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere** di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a Terzi e ad altri amministratori dirigenti, quadri, dipendenti e collaboratori in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato o fra di loro.
3. **La Responsabilità derivante da proprietà e/o conduzione e/o manutenzione e/o uso**, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la Sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo, ma non restrittivo:
 - attività ricreative/assistenziali/didattiche (inclusi CRAL, circoli aziendali e simili);
 - civili abitazioni/uffici;
 - attività rurali;
 - attività agrituristica ricettiva, venatoria, di ristorazione e sportiva, e di allevamento di animali;
 - attività industriali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi;
 - cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, antenne, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
 - insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, compresa la posa in opera, con l'intesa che, qualora la manutenzione o la posa in opera, sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella Sua qualità di committente dei lavori.
4. **La Responsabilità derivante da proprietà e/o conduzione e/o manutenzione e/o uso**, a qualsiasi titolo o destinazione, di impianti sportivi, maneggi, piscine, piste d'atletica, stadi campeggi e attrezzature di ogni genere compresi parchi e giardini giochi per bambini.

5. **La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto.**

La Responsabilità Civile che grava sul Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, visitatori, fornitori e consulenti, lavoratori interinali che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.

Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.

La Responsabilità Civile personale dei dipendenti del Contraente e/o dei partecipanti a corsi professionali e/o di specializzazione e formazione, visite guidate, convegni, seminari, manifestazioni in genere nonché la responsabilità propria dell'ente per la realizzazione degli stessi, sia in strutture di sua proprietà che di terzi.

6. **La Responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato** che prestino la loro opera in favore del Contraente;

7. **La Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense aziendali** compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe a gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori.

8. **La Responsabilità Civile derivante dall'esistenza di servizi di sorveglianza**, anche armata e/o cani e animali.

9. **La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche** per la distribuzione di cibi e bevande in genere.

10. **La Responsabilità Civile derivante da lavori anche edili di installazione**, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.

11. **La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori**, nonché alle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche anche per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e/o al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere per l'attività da questi svolta a favore dell'Assicurato stesso .

L'garanzia di garanzia è operante anche quando l'attività viene espletata a favore di aziende controllate, collegate o da esso partecipate.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale COMMITTENTE di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. D.L. 81/2008 sulla sicurezza nei cantieri.

La presente garanzia opera sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, purché dipendente, amministratore, socio a responsabilità illimitata, nonché il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal citato decreto;
 - dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali;
- L'assicurazione si intende altresì estesa alla responsabilità civile personale che incombe in relazione alle attività di responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e

coordinatore per la esecuzione dei lavori relativi alle opere realizzate o commissionate dall'Assicurato, svolte in conformità a quanto previsto citato Decreto legislativo e successive modifiche e integrazioni, purché dipendente, amministratore, socio a responsabilità illimitata, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato o di aziende facenti parte del Gruppo stesso o di aziende controllate, collegate da esso partecipate.

12. **La Responsabilità Civile derivante dalla partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e seminari** compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli "stands", nonché dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di Terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni su indicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge, ed ai Terzi espositori. Si prende inoltre atto che la Compagnia rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore.
13. L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente dalla proprietà e/o esercizio di circoli aziendali e/o sportivi, nonché alla **responsabilità derivante dall'organizzazione di manifestazioni aziendali o sportive.**
14. **La Responsabilità civile derivante da ritiro e consegna delle merci anche presso terzi.** Sono altresì comprese le attività conseguenti al riempimento e svuotamento da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito dei fabbricati, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato.
15. **A parziale deroga di quanto previsto all'art 04.03 lett A, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi** da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
16. **A parziale deroga di quanto previsto all'art 04.03 lett E, l'assicurazione vale anche per i danni conseguenti a contaminazione** dell'aria dell'acqua o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di **CAUSE ACCIDENTALI**. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
17. **La Responsabilità civile derivante dalla gestione ed uso**, anche all'esterno dei complessi utilizzati di **velocipedi e ciclofurgoni** so comunque mezzi di locomozione senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.
18. Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a **pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.**

19. **La Responsabilità dell'Assicurato nel caso** in cui sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di **aggressione, rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale e/o politica.**
20. **La Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza nell'ambito dell'attività di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori, impianti di autolavaggio, centraline elettriche e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per esclusive necessità dell'ente;**
21. L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti, con esclusione comunque di danni da furto. La presente garanzia è prestata con la franchigia assoluta di 250,00 per sinistro.
22. La garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, fermo restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto. Ciascun sinistro sarà indennizzato previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 250,00 che rimarrà a carico dell'assicurato.
23. La garanzia è estesa, ai danni a cose di terzi, compresi i dipendenti, derivanti **da incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute.** La presente garanzia deve intendersi prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; laddove fosse attiva la garanzia ricorso terzi in polizze incendio a garanzia delle stesse cose dell'assicurato o da lui detenute, la presente garanzia dovrà essere ritenuta prestata a secondo rischio.
24. La garanzia si intende estesa alla **Responsabilità Civili derivante all'Assicurato, per danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.** La presente garanzia deve intendersi prestata con una franchigia di Euro 250,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
25. L'Assicurazione comprende **i danni alle cose su cui si compiono i lavori, ai locali ed ai manufatti ove si eseguono i lavori nonché alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.** La presente garanzia deve intendersi prestata con una franchigia di Euro 250,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
26. La garanzia si intende estesa ai **danni cagionati dalle cose ed alle cose di terzi in consegna e custodia dell'assicurato.** A parziale deroga dell'articolo 04.04. lettera A la garanzia deve intendersi estesa anche al furto, alla sottrazione, alla rapina, all'estorsione o comunque alla distruzione delle cose in consegna e custodia dell'assicurato anche ai sensi degli artt. 1783 e ss. Codice civile. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00, per sinistro per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
27. L'assicurazione comprende inoltre i **danni cagionati dopo la consegna a terzi dei prodotti venduti o somministrati, nonché per i danni arrecati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti.** La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di € 500.000 per sinistro ed anno assicurativo.

28. L'assicurazione comprende i danni materiali dovuti a **cedimento o franamento del terreno**. La presente garanzia deve intendersi prestata con:
- uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 per sinistro relativamente per i danni ai fabbricati;
 - una franchigia assoluta di Euro 500,00 per sinistro relativamente per gli altri tipi di danno;
- In nessun caso la Società pagherà somma superiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
29. L'assicurazione comprende i danni materiali a **condutture ed a impianti sotterranei**. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
30. La garanzia si intende operante anche per i danni cagionati a terzi **dai mezzi meccanici di sollevamento (muletti)** che si trovassero a circolare e/o operare nelle aree di pertinenza o antistanti ai fabbricati ove viene esercitata l'attività dell'Assicurata, nonché in aree aperte al pubblico o a queste equiparate.
31. L'assicurazione è operante per i danni **derivanti dalla proprietà e funzionamento di macchine operatrici, mezzi anche speciali e di trasporto e/o sollevamento o manutenzione stradale**.
Restano tuttavia operante l'esclusioni riconducibili alla Legge 24.12.69 n. 990 e successive modificazioni. In relazione all'uso su aree non aperte al pubblico l'assicurazione comprende i danni alle persone trasportate su detti mezzi.
32. La garanzia si intende operante anche per i casi **da spargimento di acqua**. Ciascun sinistro sarà indennizzato previa deduzione di una franchigia fissa di Euro 250,00 che rimarrà a carico dell'assicurato. La presente garanzia deve intendersi prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
33. La garanzia comprende i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi**. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 500,00 ed il massimo Euro 10.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
34. La garanzia comprende anche i danni cagionati a terzi per morte lesioni personali danneggiamento a cose od animali in conseguenza **dell'uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di appartenente alla Polizia Municipale e ove presenti Guardiacaccia o funzionari incaricati di pubblico servizio dalla Contraente**. La garanzia è operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione o comunque legittimamente detenute anche all'interno di uffici, caserme e poligoni nel caso di esercitazioni ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonché per i casi previste all'articolo 55 C.P. **Gli appartenenti al corpo di polizia Municipale, Guardie forestali/Venatorie e comunque incaricati dall'Ente sono considerati terzi tra di loro come terzi sono i dipendenti e l'ente medesimo.**

35. Premesso che il Contraente/assicurato ai fini **dell'assunzione del personale può effettuare prove e/o esami, anche pratici**, la garanzia comprende i danni cagionati a terzi e subiti dalle persone in occasione le suddette prove e/o esami.
36. **La Garanzia comprende i danni cagionati a terzi a seguito di, attività socialmente utili e di volontariato**, relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, non esclusa l'attività di accoglienza migranti e la gestione dell'emergenza relativa in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, migranti e/o richiedenti asilo, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come - a titolo meramente indicativo e non limitativo - manutenzione di aree verdi, pulizie dei bagni pubblici o di uso pubblico, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa oltre che all'Ente alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti - singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni - aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o - in ogni caso - tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente. E' comunque esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività medica.
37. La garanzia comprende i danni imputabili all'Ente Contraente e/o al proprio personale dipendente anche in virtù di deleghe previste dalla Vigente normativa in relazione all'organizzazione e/o direzione e/o coordinamento di **attività di Protezione Civile**, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi realizzate con dipendenti dell'Ente Assicurato e/o in collaborazione con altri soggetti. Pubblici e/o privati comprese Associazioni di Volontariato.
38. **Atti di Dio**: la garanzia comprende anche i danni a persone o cose eventualmente imputabili all'ente in conseguenze di eventi climatici, geologici, atmosferici o catastrofici in genere, quali alluvioni, frane, terremoti etc. La presente garanzia deve intendersi prestata con uno scoperto del 10% del danno, con il minimo assoluto di Euro 25.000,00 ed il massimo Euro 100.000,00, per sinistro e fino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

05. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI

05.01. Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi i dirigenti), nonché parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti a chiamata, altri prestatori d'opera utilizzati in base a Leggi, Norme, Regolamenti o altre Leggi, norme, regolamenti e addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione compreso, il Dlgs 38/2000, e per gli infortuni in itinere;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danno non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modificazioni e integrazioni e D.Lgs.38/2000, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 197/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitate l'azione di rivalsa. ex art.1916 del Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alle condizioni che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Non costituisce però causa di decadenza della copertura l'inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti.

L'Assicurazione Responsabilità Civile Operai valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14) della legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

05.02. Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. - "Obblighi in caso di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

06. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE OPERAI

06.01. Buona fede INAIL

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza della garanzia RCO il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge a condizione che:

- a) l'irregolarità non derivi da dolo;
- b) l'assicurato stesso corrisponda all'infrascritta Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di legge, con effetto dall'ultima scadenza annua anteriore al momento dell'infortunio.

07. NORME RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – OPERAI

07.01. Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro relativo alla Responsabilità Civile l'Assicurato deve:

- 1) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo come disposto dall'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;

- 2) agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, egli deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1865 n.1124 trasmettendo tempestivamente atti documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'Assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

07.02. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/dei danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/dei danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. La Società si impegna a comunicare in tempo utile all'Assicurato, la designazione del legale incaricato. Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata. Detta somma è da ritenersi in aggiunta al massimale

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Sono comprese le Spese per il Procedimento di negoziazione assistita prevista dal DL 132/2014 convertito nella Legge 162/2014.

07.03. Sinistri in serie

Ove da un unico evento o da un medesimo comportamento o da una serie concatenata di atti derivino una pluralità di sinistri che possano coinvolgere anche una pluralità di persone, saranno considerati unico sinistro sia ai fini del massimale che rimarrà unico sia ai fini della franchigia che sarà applicata una sola volta.

08. NORME

08.01. Produzione di informazioni sui sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza annuale di polizza ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto tramite file modificabili quindi non nella modalità sola di lettura e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- La data di accadimento dell'evento
- La data della denuncia
- La tipologia dell'evento,
- La tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- L'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) Sinistro agli atti, senza seguito;
- b) Sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €
- c) Sinistro aperto, riservato, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 500euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1.

08.02. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della L. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente..... Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogettivo (CUP). Per i pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

08.03. Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI Broker Net Italia S.r.l., che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 del pagamento così effettuato. Pertanto laddove la presente assicurazione sia appoggiata presso un'agenzia, questa da atto dell'esistenza dell'accordo di collaborazione e della ratifica dello stesso razione con il Broker da parte della propria Compagnia prevista dall'Art. 55 del regolamento ISVAP 5/2006.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta al suddetto Broker agli Assicuratori sarà considerata come eseguita dalla Contraente.

La BNI Broker Net Italia Srl è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Alla BNI Broker Net Italia S.R.L. verranno retrocesse dalla Compagnia commissioni per l'intermediazione pari al 15,00% di ogni premio imponibile corrisposto

09. SEZIONE LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

09.01. Franchigia Frontale RCT

Ove non diversamente previsto verrà applicato per qualsiasi sinistro risarcibile a norma della sezione RCT una franchigia frontale **pari a € 500,00 ove non diversamente previsto.**

La franchigia non è opponibile ai terzi danneggiati pertanto i sinistri sotto franchigia saranno comunque gestiti dall'assicuratore salvo l'obbligo dell'ente di rimborsare gli importi in franchigia.

09.02. Franchigia Frontale RCO

La garanzia è prestata senza alcuna franchigia

09.03. Tabella riepilogativa garanzie limiti e franchigie

Sezione di riferimento	Franchigie e scoperti	Limiti di indennizzo
R.C.Terzi		
09.01 Franchigia Frontale RCT	Euro € 500,00	
04.05.01 - Committenza auto	Euro 250,00	
04.05.15 - Danni da furto commesso attraverso ponteggi eretti dall'assicurato/contraente	scoperto del 10%, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo Euro 5.000,00	Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.16 - Inquinamento accidentale	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.21 - Parcheggi	Euro 250,00	
04.05.22 - mezzi sotto carico e scarico	Euro 250,00	
04.05.23 - Causale Incendio		Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo (a secondo rischio ove presente assicurazione incendio con ricorso terzi)
04.05.24 - Danni a cose sollevate, trasportate, caricate o scaricate	Euro 250,00	Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.25 - Danni cose nell'ambito dei lavori	Euro 250,00	Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

04.05.26 - Danni da cose ed a cose in consegna e custodia	scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00	Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.27 - Danni dopo la consegna a terzi dei prodotti o dopo l'ultimazione dei lavori	scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.28 - Cedimento o franamento del terreno	Limitatamente ai danni ai fabbricati, scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00, mentre per gli altri danni franchigia assoluta di euro 500,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.29 - Danni a condutture ed impianti sotterranei	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.33- Danni da spargimento di acqua	Euro 250,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.34 danni da interruzione di attività	Scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 ed il massimo di Euro 10.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
04.05.38 Atti di Dio	Scoperto del 10% con il minimo di euro 25.000,00 ed il massimo di Euro 100.000,00	Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

10. Somme assicurate e premi netti annui

	<u>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</u>	MASSIMALI	RETRIBUZIONI	TASSI LORDI ‰	PREMIO
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 5.000.000,00	€ 600.000,00		
a)	per persona	€ 5.000.000,00			
b)	per cose o animali	€ 5.000.000,00			
	<u>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI</u>				
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 5.000.000,00	€ 600.000,00		
a)	per persona	€ 5.000.000,00			

Fatto in Quattro originali a _____ il _____.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

LE COASSICURATRICI

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

Offerta Tecnica

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

OFFERTA ECONOMICA

	<u>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI</u>	MASSIMALI	RETRIBUZIONI	TASSI LORDI‰	PREMIO
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 5.000.000,00	€ 600.000,00		
a)	per persona	€ 5.000.000,00			
b)	per cose o animali	€ 5.000.000,00			
	<u>SETTORE RESPONSABILITA' CIVILE OPERAI</u>				
1	Per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose o persone con il limite di:	€ 5.000.000,00	€ 600.000,00		
a)	per persona	€ 5.000.000,00			

Per complessivi:

Premio totale Euro _____ di cui imposte _____

Riparto di coassicurazione:

- _____ - _____ %
 - _____ - _____ %
 - _____ - _____ %

Denominazione sociale offerente :

Sede Legale :

Firma e qualifica :

Data :